

COMUNE DI PIETRAFITTA
Provincia di Cosenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINAL

N. 02

Data 27/02/2018

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di febbraio, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MUTO Antonio	X		7	BIAFORE Raffaele Francesco	X	
2	DE LUCA Mirko	X		8	LANZILLOTTA Nicola	X	
3	LOPES Simone	X		9	SCARCELLI Tullio	X	
4	DI PONTI Antonio	X		10	DE RENZO Filomena	x	
5	BIAFORE Maria	X		11	GIORGI Joan Ivonne Joice Ida		x
6	SPINA Salvatore	X					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 10		Assenti n.1	

Assume la Presidenza, il Rag. Muto Antonio, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 20,00 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott.ssa Caterina Belcastro.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera

o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Considerato che questo Comune, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), ricadeva nella fascia demografica n. 3 avendo una popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto intern. 20/5/2005)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.	Riduzione del 10% (ex art. 6 co.3 del D.L. n. 78/2010)		
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto intern. 20/5/2005)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto intern. 20/5/2005)		6	7	8
1	2	3	4	5	Euro	Euro	Euro
Comuni	Euro	Euro	Euro				
con meno di 500 abitanti	2.060	1.127	1.788	Corrente 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dell'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle utilità funzionali assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.	206	113	179
da 500 a 999 abitanti	2.640	853	941		264	85	94
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682		345	73	68
da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	693	493	Corrente 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i redditi attribuibili propri funzionari anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sono al 30 per cento per ogni titolazione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.	501	69	49
da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	664	456		590	66	46
da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	663	336		649	66	34
da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	692	298		824	69	30
da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	724	297	Corrente 4. Quando la funzione di revisione economica - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi del comma 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.	1.002	72	30
da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	851	309		1.177	85	31
da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	979	399		1.356	98	40
da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	1.271	528		1.531	127	53
da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	1.347	1.368		1.768	135	137
Province	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
sino a 400.000 abitanti	15.310	156	86		1.531	16	9
oltre 400.000 abitanti	17.680	103	64		1.768	10	6

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Preso atto che con la manovra di bilancio 2018 non è stata prorogata la norma del DL 78/2010 (art. 6, comma 3) che imponeva alle amministrazioni pubbliche la riduzione del 10% del compenso attribuito ai Revisori del Enti Locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante " Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Vista la nota prefettizia n. 724 del 4 gennaio 2018 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 8 gennaio 2018;

Vista la nota prefettizia n. 724 del 4 gennaio 2018 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. APRIGLIANO Andrea;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cosenza, Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 1221 dell'08 gennaio 2018, agli atti di questa Amministrazione in data 9 gennaio 2018 al prot. n. 63, il Comune di Pietrafitta invitava appunto il dr. Aprigliano Andrea a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio dal 01/03/2018 al 28/02/2021, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. Andrea APRIGLIANO, nato il 13/12/1969 a Cirò Marina ed ivi residente alla via Amalfi n. 7, con propria nota prot. 642 del 19/02/2018, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Pietrafitta allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dei settori interessati;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 01/03/2018 al 28/02/2021 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è affidato al signor Andrea Aprigliano come in narrativa generalizzato;
2. Di corrispondere, al revisore dei conti il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 20 maggio 2005:

a) Compenso annuo lordo	€ 3.000,00
b) Maggiorazione dello 0,00 % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale	€ 0,00
c) Maggiorazione dello 0,00 % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale	€ 0,00
d) Maggiorazione dello 0,00 % per le seguenti ulteriori attività	€ 0,00
e) Maggiorazione dello 0,00 % per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle seguenti istituzioni	€ 0,00

Totale compenso annuo lordo dovuto al Revisore

€ 3.000,00

3. Di precisare che il compenso annuo di cui al punto precedente è da intendersi oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
4. Di stabilire che verrà riconosciuto al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio in base alle effettive presenze presso la sede comunale e nella misura massima di 1/5 del costo della benzina per ciascun Kilometro tra (da e per) l'indirizzo di residenza e la casa municipale;
5. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul codice di bilancio 01.01.1.03 del bilancio di esercizio;
6. Di incaricare gli Uffici comunali affinché la presente deliberazione venga tempestivamente trasmessa:
 - al Revisore dei Conti, dr. Andrea APRIGLIANO;
 - alla Prefettura di Cosenza;
 - alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo;
 - al Tesoriere Comunale, Banca Sviluppo.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

Data 19/02/2018

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
Dott. Mauro GRANIERI



PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole

Data 19/02/2018

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
Dott. Mauro GRANIERI

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Rag. Antonio MUTO



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il 03 MAR. 2018 per quindici giorni consecutivi.

Annotata sul registro delle affissioni, al n. 62

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 27-2-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 03 MAR. 2018 _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina BELCASTRO